



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1294 del 2012, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Davide Sara, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Zuccolo, Stefano Sacchetto,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via G. Carducci, 45;

contro

Comune di Venezia, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Antonio Iannotta e Federico Trento, con domicilio eletto presso lo studio
del primo in Venezia, Avvocatura Civica - San Marco 4091; Provincia di Venezia,
in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Massimo Battistuzzo, rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pasini Perruccio,
con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia-Mestre, via Felisati, 13/A;

per l'annullamento

- della disposizione dirigenziale del Direttore Mobilità e Trasporti del Comune di
Venezia in data 11.05.2012, PG 2012/202594, con cui è stata approvata la

graduatoria del bando del concorso pubblico per soli titoli per il rilascio di n. 25 licenze per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea taxi effettuato con natante a motore;

- di ogni atto annesso, connesso o presupposto, tra cui, per quanto possa occorrere, dei verbali della commissione giudicatrice da 1 a 17, del bando stesso, delle licenze eventualmente *medio tempore* rilasciate e del regolamento comunale in attuazione della legge regionale 6371993;

- quanto ai motivi aggiunti, della determinazione dirigenziale in data 10.09.2012, prot. n. 376174/2012, con cui il Comune di Venezia ha approvato la graduatoria come modificata in esito ai lavori della commissione giudicatrice di cui al verbale n. 18 in pari data.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e di Massimo Battistuzzo.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2013 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto di ricorso (n.r.g. 1294/2012) notificato il 27.07.2012 e depositato il successivo 31.08.2012, il sig. Davide Sara ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento degli atti, meglio in epigrafe riportati, riguardanti il concorso per soli titoli bandito dal Comune di Venezia in data 4 aprile 2011, per il rilascio di 25 licenze per l'esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea taxi.

Espone di aver partecipato alla suddetta procedura concorsuale classificandosi tra i non idonei nella graduatoria da ultimo aggiornata in data 10.09.2012.

Riferisce che la posizione raggiunta in classifica è conseguenza della decisione assunta dalla commissione esaminatrice di aver illegittimamente assimilato, ai fini del calcolo del punteggio attribuito a ciascun concorrente, la fattispecie della restituzione della licenza (non prevista dal bando di concorso) a quelle della volturazione e del trasferimento del titolo (entrambe contemplate dal predetto bando).

Avverso la graduatoria di merito, il ricorrente ha proposto il seguente motivo di doglianza:

Violazione di legge. Eccesso di potere. Violazione dell'art. 12 e dell'art. 18 della legge regionale 63 del 1993. Violazione dell'art. 2 del regolamento comunale di attuazione della legge regionale 63 del 1993. Violazione degli articoli 3 e 4 del bando di concorso. Eccesso di potere per carenza del presupposto, travisamento del fatto, palese irragionevolezza, manifesta ingiustizia e disparità di trattamento.

Il Comune di Venezia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti avverso la determina di aggiornamento della graduatoria e contestando nel merito la fondatezza delle censure *ex adverso* svolte.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato, il quale chiede la reiezione del ricorso per infondatezza delle doglianze proposte.

Alla pubblica udienza del giorno 17 gennaio 2013, su conforme richiesta dei difensori delle parti in causa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale il Collegio deve passare in esame l'eccezione d'inammissibilità che l'Amministrazione resistente ha proposto avverso i motivi aggiunti formulati

con riferimento alla nuova graduatoria approvata con deliberazione comunale in data 10.09.2012, P.G. 2012/376174.

Nello specifico il Comune di Venezia deduce la violazione “*del principio dell'autosufficienza del processo amministrativo (ricavabile dall'art. 6, n. 3 del r.d. n. 642 del 1907 e, ora, dall'art. 40, comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 104 del 2010)*”, essendosi limitato l'atto d'impugnazione per motivi aggiunti a richiamare e confermare, in via derivata e *per relationem*, le censure formulate con il ricorso principale.

L'eccezione è infondata e, pertanto, va respinta.

Osserva, infatti, il Collegio che ai fini dell'ammissibilità dell'atto di proposizione di nuovi motivi di gravame, è necessario verificare se vi sia connessione tra l'atto successivamente impugnato e l'oggetto del ricorso originario (cfr., TAR Campania, Napoli, sez. VI, 2.01.2013, n. 16).

Nel caso di specie non vi è dubbio che il provvedimento gravato con i motivi aggiunti sia connesso con gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, trattandosi di una deliberazione con cui l'intimata Amministrazione ha parzialmente modificato, sempre in senso non soddisfacente per il ricorrente, la precedente graduatoria di merito.

Né sussiste la lamentata censura di genericità, atteso che nella fattispecie in esame i motivi aggiunti contengono censure d'illegittimità derivata, suscettibili, come tali, di essere articolate *per relationem* al ricorso originario (Cons. St., sez. VI, 19.01.2010, n. 178).

Passando all'esame del merito della causa, il Collegio ritiene infondate le doglianze dedotte avverso il bando e la conseguente decisione della commissione esaminatrice di “assimilare” il caso della restituzione della licenza alle fattispecie del trasferimento e della volturazione del titolo di abilitazione.

Giova, infatti, rilevare al riguardo che nello stabilire i criteri di massima ai quali attenersi, le commissioni giudicatrici esercitano un'ampia discrezionalità non sindacabile in sede giurisdizionale se non nei casi di illogicità, irrazionalità o contraddittorietà manifeste che, tuttavia, non si rinvencono nella fattispecie in esame, non avendo, invero, la commissione, contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, assimilato l'ipotesi della restituzione del titolo a quella (diversa) del trasferimento e/o volturazione della licenza, com'è agevole rilevare dai diversi criteri di calcolo dei punteggi, elaborati per ciascuna delle predette fattispecie, nel corso della seduta in data 8 novembre 2011.

Né è possibile ritenere che la decisione della commissione di non riconoscere il periodo di titolarità di licenze ed autorizzazioni in capo a coloro che le avessero restituite all'Amministrazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio riguardante il criterio della *“Assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla Legge regionale n. 63 del 30.12.1993”*, di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), del bando, abbia comportato l'equiparazione tra la fattispecie della restituzione e quella del trasferimento o volturazione dei titoli, atteso che tale determinazione risulta coerente con la scelta di non attribuire alcun punteggio a coloro che siano stati titolari di licenze o autorizzazioni, a prescindere dal fatto che l'abbiano poi ceduta a fini di lucro o invece restituita all'Amministrazione comunale.

Destituito di fondamento è, altresì, il successivo profilo di doglianza con cui il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio dallo stesso maturata come titolare di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente natanti c.d. Gran Turismo, avendo la commissione al riguardo fatto puntuale applicazione dell'art. 4, punto 3, della *lex specialis* il quale ha specificatamente previsto che *“per la valutazione dell'anzianità lavorativa, di cui alla lett. b), verrà tenuto conto dei periodi di effettuazione dell'anzianità di conducente di natante adibito al servizio di taxi effettuato con natante a motore a qualsiasi titolo (ad. es. titolare, assegnatario*

di licenze riservata a cooperative di gondolieri e loro concorsi, sostituto collaboratore familiare)”, escludendo così il riconoscimento dell’anzianità lavorativa maturata nel servizio di noleggio con conducente.

Sotto altro aspetto è opportuno rilevare che tale previsione appare coerente con l’art. 2, comma 5, del regolamento comunale nella parte in cui include tra i titoli utili ai fini della formazione della graduatoria *“la professionalità derivante dall’anzianità lavorativa nello specifico servizio oggetto del bando (anzianità di sostituto per i concorsi taxi, anzianità di titolarità di precedenti autorizzazioni o di dipendente, maturata nello svolgimento del servizio di noleggio con conducente, gran turismo e trasporto cose per conto terzi, nonché i servizi assimilabili purchè svolti legittimamente, rispettivamente per i concorsi di noleggio con conducente, gran turismo e trasporto cose per conto terzi)”*.

Deve, infine, essere respinto il terzo è ultimo profilo di doglianza con cui parte ricorrente lamenta la mancata attribuzione del punteggio relativo al titolo della *“assenza di altra licenza e/o autorizzazione”* nel periodo dal 14 gennaio 1994 (data di entrata in vigore della legge regionale n. 63 del 1993) al 10 dicembre 1998 (data di acquisizione dell’autorizzazione al noleggio Gran Turismo), avendo al riguardo il bando espressamente disposto che in caso precedente titolarità di licenza e/o autorizzazione, il punteggio dovesse essere *“graduato in ragione del periodo di permanenza, alla data di pubblicazione del bando, della condizione di cui alla lett. c)”*.

Alla luce di quanto rilevato il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In considerazione della specificità della fattispecie controversa, si ravvisano, tuttavia, giustificati motivi per compensare, tra le parti costituite, le spese e gli onorari del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa, tra le parti costituite, le spese e gli onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere

Enrico Mattei, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)